

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TECNICHE QUALIFICATE

DI TECNICI DI LABORATORIO

tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente, di seguito denominata ASL 7, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia 83, codice fiscale e partita IVA 03990310926, nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri Via Ungaretti 9, codice fiscale e partita IVA 03990320925, nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso che

- la ASL 7 ha richiesto con nota PG/2026/1594 alla ASL 6 la stipula di una convenzione per poter fruire delle prestazioni da parte del personale tecnico di Laboratorio per 100 ore/mese fino al 30 giugno 2026;
- l'acquisizione delle suddette prestazioni da altra Pubblica Amministrazione è indispensabile ed urgente per coprire il fabbisogno di personale nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali;
- la ASL 6 con nota PG/20261690 si è resa disponibile ad accettare la stipula della presente convenzione una volta verificata la disponibilità dei propri dipendenti a garantire le prestazioni richieste a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze della Amministrazione di appartenenza;
- dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte della ASL 6, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL 7, previa

acquisizione della disponibilità da parte del personale interessato e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si considerano accettate. L'esecuzione della presente Convenzione è pertanto regolata dalle clausole ivi contenute. L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali da parte del Personale Tecnico di Laboratorio della ASL 6 a favore della ASL 7, previa acquisizione della loro disponibilità.

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo, per un totale di massimo 100 ore mensili, verranno espletate dal personale a tal fine individuato, ai sensi dell'art. 34 del CCNL del Comparto Sanità 2022-2024, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza della ASL 6 e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa. Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161. La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte della ASL 6 Medio Campidano e della ASL 7 Sulcis Iglesiente.

Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni la ASL 7 corrisponderà alla ASL 6 €24,00/ora, oltre IRAP, oltre spese viaggio nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per gli spostamenti dalla sede della ASL 6 a quella della ASL 7.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dai dipendenti che rendono le prestazioni mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal Responsabile della SC Laboratorio Analisi della ASL

7. Sulla base della rendicontazione validata la ASL 7 emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini per consentire alla ASL 6 l'emissione della relativa fattura. La ASL 7 si impegna ad effettuarne il pagamento entro il sessantesimo giorno dal ricevimento, con accredito sul conto corrente allo scopo indicato. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà quindi corrisposto alla ASL 6 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.

Art. 4 - Durata e recesso

La presente convenzione avrà decorrenza dal momento della sottoscrizione e termine al 30 giugno 2026. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

Art. 5- Obblighi assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico della ASL 7, ivi compresi

eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Tecnici di laboratorio porranno in essere.

Art. 6– Tutela della Privacy

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Tecnici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali della ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgareli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7 – Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione e corruzione

Le Parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità. Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 8 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e n.9 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico della ASL 7 senza diritto di rivalsa. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede. La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto**Il Direttore Generale****ASL 7 Sulcis Iglesiente****Dott. Paolo Cannas****Il Direttore Generale****ASL 6 Medio Campidano****Dott. Antonio Lorenzo Spano**